

**FAQ CORSI DI SPECIALIZZAZIONE ART.7 DEL D.L. N.71/2024  
(TITOLI ESTERI)**

- 1. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data successiva al 31 gennaio 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall'INDIRE o dalle Università ai sensi dell'art. 7 del D.L. 71/2024?**

No. Il decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, attuativo dell'art. 7 del D.L. 71/2024, prevede che possono iscriversi ai percorsi di formazione coloro i quali hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo sul sostegno conseguito all'estero per la quale, al 1° giugno 2024, siano decorsi i termini di conclusione del relativo procedimento. Poiché il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento, previsto dalla normativa di riferimento, è pari a 4 mesi, ai fini della partecipazione ai percorsi formativi di cui all'art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario aver presentato una domanda di riconoscimento in data antecedente al 1° febbraio 2024, non conclusa dall'Amministrazione entro il 1° giugno 2024.

- 2. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento prima del 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall'INDIRE o dalle Università ai sensi dell'art. 7 del D.L. 71/2024?**

No. Per poter partecipare ai percorsi formativi di cui all'art. 7 del D.L. 71/2024 è necessario che l'istanza di riconoscimento, alla data del 1° giugno 2024, non sia stata conclusa dall'Amministrazione con un provvedimento espresso.

- 3. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, ma ho ricevuto un provvedimento conclusivo del procedimento dopo il 1° giugno 2024. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall'INDIRE o dalle Università ai sensi dell'art. 7 del D.L. 71/2024?**

Si. Per poter partecipare ai percorsi, i requisiti previsti dalla normativa devono essere posseduti alla data del 1° giugno 2024. Eventuali provvedimenti conclusivi emessi in data successiva al 1° giugno 2024, non hanno rilievo ai fini della partecipazione ai percorsi.

- 4. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in data antecedente al 1° febbraio 2024, conclusa con un provvedimento espresso prima del 1° giugno 2024. Tuttavia, ho impugnato il provvedimento e, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso con l'Amministrazione avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento emesso. Posso partecipare ai percorsi formativi attivati dall'INDIRE o dalle Università ai sensi dell'art. 7 del D.L. 71/2024?**

No. Per poter partecipare ai percorsi, è necessario avere pendente, alla data del 1° giugno 2024, un contenzioso giurisdizionale per mancata adozione di un provvedimento espresso, vale a dire un giudizio sul silenzio dinanzi al giudice amministrativo. Non è possibile partecipare ai percorsi

se, alla data del 1° giugno 2024, risultava pendente un contenzioso avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento espresso emesso dall'Amministrazione.

- 5. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno tramite la Piattaforma online "Riconoscimento Professione Docente" e sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025. Ai fini della partecipazione ai percorsi formativi, posso presentare rinuncia all'istanza tramite PEC?**

No. L'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale prevede espressamente che la rinuncia alle domande formulate all'Amministrazione tramite la Piattaforma "*Riconoscimento Professione Docente*" deve essere comunicata esclusivamente per il tramite della richiamata Piattaforma, attraverso l'apposita funzione "Rinuncia".

- 6. Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ed ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all'art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all'esito del percorso?**

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti ed hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo.

- 7. Sono in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 ma non ho maturato un anno di esperienza professionale in qualità di docente su posto sostegno sul grado per il quale intendo iscrivermi ai percorsi di formazione di cui all'art. 7 del D.L. 71/2024. Quanti crediti formativi devo conseguire all'esito del percorso?**

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale coloro i quali sono in possesso di tutti i requisiti previsti e non hanno maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi, almeno un anno di esperienza professionale in Italia, in qualità di docente su posto sostegno sullo specifico grado di interesse devono conseguire 48 crediti formativi, di cui 12 relativi all'attività di tirocinio.

- 8. Ho svolto attività di insegnamento in Italia su posto sostegno sullo specifico grado di interesse durante l'anno scolastico in corso (2024/2025). Rientro tra coloro che hanno maturato almeno un anno di esperienza e che devono, dunque, conseguire 36 crediti formativi, intendendosi assolto il tirocinio con il servizio effettivo?**

Il tirocinio si intende assolto per coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai percorsi formativi, hanno maturato almeno un anno scolastico in Italia quali docenti su posto sostegno sullo specifico grado di interesse. Per anno scolastico si intende il

servizio prestato per almeno 180 giorni ovvero prestato continuativamente dal 1° febbraio agli scrutini finali ovvero, per la scuola dell'infanzia, entro il 30 giugno.

- 9. Sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa ed ho presentato ad un'Università domanda di iscrizione ai percorsi formativi. Tuttavia, non sono stato ammesso a causa di una eccedenza di iscrizioni. In questo caso, mi è preclusa la possibilità di partecipare ai percorsi?**

No. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 l'effettiva partecipazione ai percorsi formativi deve essere garantita a tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda di partecipazione. Pertanto, è espressamente previsto che, in caso di eccedenza di iscrizioni presso le Università, queste ultime provvederanno a trasmettere le domande eccedenti all'INDIRE.

- 10. Ho presentato istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in formato cartaceo e sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025. Ai fini della partecipazione ai percorsi formativi, con quale modalità devo comunicare la rinuncia?**

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto interministeriale, coloro i quali abbiano presentato domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno in formato cartaceo, possono formulare rinuncia esclusivamente tramite PEC, da inviare al seguente indirizzo: [rinuncia.sostegnoestero@postacert.istruzione.it](mailto:rinuncia.sostegnoestero@postacert.istruzione.it). Si precisa che, a partire dal 24 ottobre 2018, le istanze di riconoscimento possono essere inoltrate esclusivamente online tramite la Piattaforma "Riconoscimento Professione Docente". Eventuali domande di riconoscimento del titolo estero inoltrate, oltre tale data, in formato cartaceo o via PEC, nonché con ulteriori modalità diverse dall'invio tramite la Piattaforma "Riconoscimento Professione Docente", sono considerate irricevibili dall'Amministrazione.